



TRIBUNALE PER I MINORENNI

Genova, Via IV Novembre 4

PRESIDENZA

Prot. ____/19

Genova, 28 gennaio 2019

Alle Direzioni Sanitarie degli
Ospedali del Distretto

Ai servizi Sociali
del Distretto

All'assessorato alla sanità
Regione Liguria

All'assessorato alla sanità
Regione Toscana

OGGETTO: parto di donna che dichiara di non voler essere nominata.

Questa Presidenza ritiene necessaria la presente direttiva al fine di uniformare le prassi e di rendere noti gli orientamenti di questo tribunale e non essendo state adottate dalle precedenti Presidenze, direttive in materia di parto in anonimato e in materia di accesso alle origini da parte del minore adottato.

Con la sentenza n. 278 del 2013, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità dell'art 28 l. 184/1983 (*"Diritto del minore ad avere una famiglia"*, legge che disciplina l'adozione) che regola il diritto della persona adottata da minore ad accedere alle informazioni riguardanti la sua origine e l'identità dei genitori biologici. Peraltro tale legge non consentiva tale accesso *"nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'art 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,*

n. 396", e la Corte ha ritenuto illegittimo tale disposto nella parte in cui non consente un interpello della madre per verificare l'attualità di tale scelta di anonimato.

A tal fine la Corte Costituzionale prevede che tale interpello avvenga con modalità "riservate" e, in seguito la Corte di Cassazione¹, intervenendo su decisioni di alcuni Tribunali per i Minorenni, ha indicato alcune modalità operative.

Al momento sono pendenti presso questo Tribunale una ventina di procedimenti ex art 28 l. 184/83 e si sta procedendo con i relativi interpellati. E' intenzione del Tribunale verificare sia con la persona adottata, che con la madre, se le stesse intendano effettuare il primo incontro presso il Tribunale accompagnando entrambi anche in tale momento.

Si rappresenta inoltre che il Tribunale si riserva di discostarsi da un *obiter dictum* contenuto in una sentenza della Corte di Cassazione² qualora la madre sia deceduta e risultino in vita degli eredi (la Corte di Cassazione ha ritenuto infatti che in tale caso debba ritenersi venuto meno l'interesse a mantenere l'anonimato senza approfondire il tema della presenza o meno di eredi).

Così ricostruita la vicenda giurisprudenziale si ritiene necessario evidenziare che nel combinato disposto dell'art. 28 l. 183/84 e 30 comma 1 del d.p.r. 396 del 2000³ (Ordinamento Stato Civile), devono distinguersi 2 ipotesi:

- a) madre che non ha riconosciuto il minore senza rilasciare alcuna dichiarazione (ad esempio abbandonando improvvisamente l'ospedale o interrompendo le visite senza aver provveduto al riconoscimento);
- b) madre che ha espressamente dichiarato (con qualunque forma, scritta o orale) che intende rimanere anonima.

Non si deve infatti confondere un mero comportamento (l'allontanarsi senza riconoscere) con quello che rappresenta un vero e proprio negozio giuridico, ovvero il dichiarare di non voler essere nominata.

Solo in tale seconda ipotesi opera il diritto a mantenere l'anonimato nei confronti del figlio che faccia richiesta di accedere alle origini una volta compiuti i 25 anni (o prima, una volta maggiorenne, se sussistono "*gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica*"⁴).

Nella prima ipotesi pertanto, qualora il figlio adottato dovesse chiedere informazioni sulla madre, avrà diritto ad ottenerle senza procedere ad alcun interpello.

¹ In particolare Cass. Sezioni Unite Civili n. 1946 del 20.12.2016 (dep. 25.1.2017)

² Cass. 21.7.2016 n. 15024.

³ Che prevede: "*La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata*".

⁴ Art 28 co 5 secondo periodo l. 184/83.

Si rappresenta inoltre che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 278/13 e dei successivi sviluppi giurisprudenziali, è necessario che alle madri sia fornita una informazione compiuta sui loro diritti ed in particolare che le stesse possono altresì partorire chiedendo l'anonimato ma al contempo anticipando la loro disponibilità ad essere nominate qualora il figlio ne faccia richiesta ex art 28 co. 5 l. 184/83. Si rappresenta che tale possibilità è stata illustrata alle partorienti in altri distretti e una buona percentuale di madri hanno prestato anticipato consenso.

E' pertanto essenziale che in caso di nascita di minori non riconosciuti sia da un lato identificata la madre, e che le generalità siano conservate garantendo tutta la riservatezza necessaria, e dall'altro che sia riportata nella segnalazione se vi sia stata richiesta espressa di anonimato e se la madre intenda o meno che le sue generalità siano indicate al figlio qualora formuli istanza ex art 28 l. adoz.

La madre pertanto potrà dichiarare - con atto da trasmettere con modalità riservate a questo Tribunale per i minorenni e che, secretato ed in busta chiusa, resterà allegato al procedimento di adottabilità - che in futuro, ove il figlio ultraventicinquenne lo richiedesse:

- le sue generalità potranno essergli comunicate senza alcun interpello di essa madre;
- le sue generalità potranno essergli comunicate previo interpello di essa madre, interpello per procedere al quale potrà eventualmente anche indicare le modalità.

Si rappresenta alle direzioni sanitarie del distretto di Massa Carrara ed all'assessorato alla Sanità della Toscana che da una lettura della circolare 19.8.2016 dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel disciplinare la materia del parto in anonimato emerge un possibile conflitto tra quanto ivi disposto e il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale.

Dalla lettura di tale articolato - per molti versi assai encomiabile nel fornire alle madri le informazioni e i sostegni necessari per garantire il diritto a partorire in anonimato - non emerge come si possa procedere all'eventuale interpello della "madre segreta" non essendo chiaro se presso qualche registro, archivio o altro documento siano conservate le generalità della madre, non venendo annotate le generalità neppure nella cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero della madre.

Si chiede pertanto di comunicare a questa Presidenza quali prassi siano state adottate al fine di identificare le madri che hanno deciso di partorire in anonimato.

Si ribadisce infine - anche se non consta che in questo distretto si siano verificati casi del genere - che qualora la madre non sia compiutamente identificata o non sia regolarmente residente in Italia, non si possano autorizzare le dimissioni del neonato potendo i genitori procedere al riconoscimento entro i 10 giorni presso l'anagrafe così come previsto dall'art 30 co 3 TU Stato Civile.

Si rammenta che, trattandosi di genitori privi di un legame stabile con il territorio, potrebbero non effettuare alcun riconoscimento e potrebbero abbandonare il territorio nazionale o rendersi comunque irreperibili portando con sé un minore che sarebbe al contempo privato del diritto al nome, nonché fatto oggetto di possibile compravendita. In tali casi è necessario, qualora emergessero difficoltà, contattare la Procura della Repubblica presso questo Tribunale.

Si conferma infine, come già anticipato nell'incontro tenutosi presso questo tribunale il 23.10.2018, che si ritiene importante la partecipazione dell'assistente sociale della struttura ospedaliera alla prima udienza di abbinamento (ed alle successive qualora il minore non venga dimesso nel breve tempo necessario per abbinare la famiglia).

L'assistente sociale potrà pertanto provvedere alla consegna in Tribunale della busta con le volontà della madre e potrà conoscere la famiglia selezionata dal Tribunale accompagnandola all'incontro con il minore rendendo così più fluida e meno burocratica tale delicata iniziale fase di conoscenza.

Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione.

Dr. Luca Villa
Presidente del Tribunale per i Minorenni

